



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 48

Riunione del 05 Febbraio 2020

36.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DI DOMENICO Mario rappresentante p.t. A.S.D. Volleyball Lucera
- A.S.D. Volleyball Lucera in persona del rappresentante p.t.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente estensore |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento 20/19/20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. DI DOMENICO MARIO:** *“Presidente p.t. della Soc. ASD Volley Ball Lucera, la violazione degli art. 19 RAT; artt. 1, 74, 75 Reg. Giur.; art. 16, n. 3 Statuto Federale, perché in qualità di Presidente p.t. della società ha provveduto a tesserare per la stagione sportiva 2018/2019, l'atleta Di Gennaro Mario, senza averlo sottoposto alla prescritta visita di idoneità sportiva”.*
- **SOC. ASD VOLLEYBALL LUCERA:** *“la violazione dell'art. 2 RAT; artt. 1, 74, 76 Reg. Giur., art. 16, n. 3 Statuto federale per aver tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 l'atleta Di Gennaro Mario senza averlo sottoposto alla prescritta visita di idoneità sportiva;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 05 Febbraio 2020 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 20.09.2019 prot. n. 0001049/19, a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento Fipav, revocando il tesseramento dell'atleta Mario Di Gennaro alla società A.S.D. Volleyball Lucera, per aver il predetto sodalizio tesserato il suddetto atleta in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, trasmetteva gli atti alla Procura Federale Fipav per quanto di competenza.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata al suddetto provvedimento, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire una nota difensiva nella quale sostanzialmente dichiaravano che il tesseramento del Di Gennaro doveva ricondursi ad un mero errore come da comunicazione dagli stessi inoltrata in data 13.11.2018.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione alle condotte contestate e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio A.S.D. Volleyball Lucera, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta Mario Di Gennaro senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, le deduzioni svolte dal sodalizio nella nota difensiva inoltrata non possono trovare accoglimento, in quanto il tesseramento dell'atleta, seppur riconducibile ad un mero errore, non esimeva il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarmente verificare e controllare e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione, pertanto, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva*



e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato DI DOMENICO Mario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) ed a carico del sodalizio A.S.D. Volleyball Lucera, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 10 Febbraio 2020

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 febbraio 2020